

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie  
e Osservatorio Epidemiologico

*“Rinnovo nomina dei dottori Ardica, Denaro e Meschini quali Ispettori per la Sicurezza chimica ai sensi del D.A. n. 1374 del 22.07.2011 e smi”*

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione;
- Visto** l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Visto** l'art. 7, c. 1, lett. c) (“Funzioni delegate alle regioni”) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che delega alle regioni le funzioni amministrative in materia di produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
- Vista** la legge 24 novembre 1981, n. 689 – cosiddetta legge di depenalizzazione;
- Visto** il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 “Norme per l’attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - legge di depenalizzazione”;
- Visto** il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 “Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”;
- Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2003 n. 65 “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi” che sono sanzionate, nell’ordinamento italiano, con un procedimento amministrativo;
- Visto** il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva n. 1999/45/CE e che abroga il regolamento CEE n. 793/93 del Consiglio e il regolamento CE n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva n. 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione nn. 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE;
- Visto** il decreto del Ministero della salute 22 novembre 2007, recante “Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art. 5-bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il REACH ed in particolare il paragrafo 3 dell’all. I;
- Visto** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

- Visto** il regolamento CE n. 1272/2008 CLP (classification, labelling and packaging of substances and mixtures) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006 ( REACH );
- Visto** il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, concernente la disciplina sanzionatoria per le violazioni alle disposizioni del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche” ;
- Visto** l'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province autonome del 29 ottobre 2009, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1223/2009 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici;
- Visto** il regolamento UE n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 “Prescrizioni per la compilazione delle Schede dati di sicurezza” che modifica il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- Visto** il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1374/11 del 22.07.11 pubblicato sulla GURS n. 34 parte I del 12.08.11, per il recepimento dell' Accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome del 29.10.2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che all'art. 2 individua l'Autorità Competente Regionale;
- Visto** in particolare il punto h) dell'all. 1 al Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1374/11 del 22.07.11 con cui l'Autorità Competente Regionale per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), individua gli uffici competenti per le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni a seguito di violazioni commesse sul territorio regionale e derivanti dalla mancata applicazione del Regolamento “REACH “ e s.m.i;
- Visto** il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, concernente la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento CE n. 1907/2006;
- Visto** il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
- Visto** il D.A. n.1659 del 6 settembre 2013 Sanzioni amministrative REACH e CLP;
- Visto** il D.D. n.1646 del 5 settembre 2013, Regione Siciliana- Approvazione delle "Linee guida per l'effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP”;
- Visto** il D.D.G. n. 720/2014 del 5 maggio 2014, pubblicato sulla GURS n.23 del 06 giugno 2014- di “Costituzione del Gruppo di lavoro ex art. 4 del D.A.1659/2013 – Decreto sanzioni amministrative in materia di REACH e CLP”, con scadenza 6 giugno 2015.
- Visto** il DDG n.595 del 9 aprile 2015 della Regione Siciliana “Linee guida per l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di REACH e CLP e norme correlate”, pubblicato nella G.U.R.S. 30 aprile 2015, n. 18;
- Visto** il D.Lgs. del 4 dicembre 2015, n. 204 Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici;

- Visto** il D.D.G. n.638/2016 del 12.04.2016, di “Ricostituzione Gruppo di Lavoro ex art.4 DA 1659/13 Decreto sanzioni amministrative in materia di REACH e CLP” con scadenza 12 aprile 2018;
- Visto** il D.Lgs. n. 20 del 02 febbraio 2017 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi”
- Visto** Accordo 6 dicembre 2017, n. 213/CSR - Integrazioni all’Accordo 29 ottobre 2009 Rep. Atti 181/CSR, concernente il sistema dei controlli ex art. 65 reg. (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi;
- Visto** il D.D.G. n.727/2019 del 24/04/2019, di “Ricostituzione Gruppo di Lavoro ex art.4 DA 1659/13 Decreto sanzioni amministrative in materia di REACH e CLP” come rettificato dal DDG n.854 del 09/05/2019;
- Visto** il D.A. n° 1503 del 17 luglio 2019 relativo al Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni 213/CSR del 6 dicembre 2017, recante “Integrazioni all’Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
- Considerato** che l’Art. 2 del suddetto decreto individua quale l’Autorità Competente per i controlli per i BIOCIDI la medesima autorità competente per i controlli REACH e CLP e che gli ispettori sono identificati nei medesimi Ispettori REACH/CLP;
- Visto** il D. Lgs. 2 novembre 2021, n. 179 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.”
- Visto** il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- Visto** il D.D.G. n.286 del 07.04.2022 - Ricostituzione “Gruppo di Lavoro” ex art. 4 DA 1659/13 – Decreto sanzioni amministrative in materia di REACH e CLP” ;
- Visto** il D.A. n° 1572 del 19.12.2023 “Riconoscimento Autorità Competente per i cosmetici nell’ambito delle attività REACH, CLP, BPR e individuazione quale “Autorità Competente Regionale per la Sicurezza Chimica”;
- Considerato** che Art. 2 del suddetto decreto dispone che gli Ispettori REACH.-CLP, individuati con specifici provvedimenti regionali, assumono la denominazione di “Ispettori per la Sicurezza Chimica” ed effettuano le attività di vigilanza e controllo sulla base della programmazione regionale oltre che in ambito REACH, CLP e BPR anche, a regime, sui Cosmetici;
- Visto** il D.P. Reg. n. 6069 del 18 dicembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 11 dicembre 2024, al Dott. Giacomo Scalzo, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della Salute;
- Ritenuto** indispensabile garantire che i controlli siano effettuati sul territorio regionale secondo criteri di omogeneità, trasparenza, efficienza ed efficacia;
- Visto** il D.D.G. n.285 del 07/04/2022 con il quale sono stati nominati, per la durata di tre anni, provvisti di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) e di specifica formazione in materia di REACH e CLP , i seguenti “Ispettori Reach”:
- Dott.ssa Meschini Lisa - Tecnico di Laboratorio - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
  - Dott. Ardica Antonia Maria Rita – Tecnico di Laboratorio - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
  - Dott. Denaro Dario - Tecnico della Prevenzione Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa.
- Vista** la nota prot. 13676 del 30.04.2025 con la quale lo scrivente Dipartimento ha chiesto all’ASP di Siracusa di comunicare se il personale per il quale si dovrà procedere al rinnovo della nomina sia ancora in servizio e se mantenga i requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di Ispettore REACH;

- Vista** la nota prot.13606 del 30.04.2024 con la quale lo scrivente Dipartimento ha chiesto all'ASP di Enna di comunicare se il personale per il quale si dovrà procedere al rinnovo della nomina sia ancora in servizio e se mantenga i requisiti richiesti per l'espletamento delle funzioni di Ispettore REACH;
- Vista** la nota prot. ASP-SR-DPVIGP01-2025-0051833 del 06/05/2025, acquisita al Protocollo DASOE al numero prot. 14304 del 07/05/2025 con la quale il Direttore Sanitario dell'ASP di Siracusa comunica che il dottore Denaro Dario è in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione e mantiene requisiti richiesti per l'espletamento delle funzioni di Ispettore REACH;
- Vista** la nota prot. 74180 del 26/06/2025 acquisita al Protocollo DASOE al numero prot. 21075 del 26/06/2025 con la quale il Direttore Sanitario della ASP di Enna comunica che le dottoresse Ardica Antonia Maria Rita e Meschini Lisa sono in servizio presso il Laboratorio di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione e mantengono i requisiti richiesti per l'espletamento delle funzioni di Ispettore REACH;
- Vista** la nota assunta al Protocollo DASOE al n° 36359 del 30/10/2024 con la quale il Cefpas di Caltanissetta comunica gli esiti del Corso di Aggiornamento per Ispettori REACH – CLP – BRP realizzato il 09 E 10 ottobre 2024;
- Vista** la nota assunta al Protocollo DASOE al n° 29802 del 05/09/2024 con la quale il Cefpas di Caltanissetta comunica gli esiti del Corso di Aggiornamento per Ispettori REACH – CLP – BRP realizzato il 13 e 14 giugno 2024;
- Vista** la nota assunta al Protocollo DASOE al n° 2077 del 18/01/2024 con la quale il Cefpas di Caltanissetta comunica gli esiti del Corso di Aggiornamento per Ispettori REACH – CLP – BRP realizzato il 04 e 05 dicembre 2023;
- Vista** la nota assunta al Protocollo DASOE al n°28027 del 02/09/2025 inerente l'attestato di partecipazione della Dr.ssa Lisa Meschini al Corso di Aggiornamento "Traning nazionale per le attività di controllo dei prodotti cosmetici sul mercato" tenutosi in data 3- 4 ottobre 2023 a Salerno;
- Vista** la nota prot. 218 del 13.03.2023 con cui il CEFPAS comunica i nominativi dei partecipanti ai Corsi di formazione e aggiornamento per gli Ispettori REACH svolti dal 2019 al 2022;
- Considerato** che la partecipazione regolare ai Corsi formazione e di aggiornamento è condizione obbligatoria ed indispensabile per svolgere le funzioni di controllo proprie della qualifica, ai sensi dell'Allegato "A", Paragrafo 5.2, lett a) dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano 29 ottobre 2009, inserito all'interno dell'Allegato 1 al D.A. 1374 del 22.07.2011;
- Considerato** che L'Autorità Competente Regionale per l'attività di vigilanza e controllo sul territorio regionale in materia di Sicurezza Chimica si avvale dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. all'interno dei quali operano gli Ispettori.
- Ritenuto** dunque di dover procedere alla conferma degli Ispettori per la Sicurezza Chimica già incaricati con il D.D.G. n. 285 DEL 07/04/2022 per coloro ancora in servizio, che hanno ottemperato al requisito della specifica formazione e aggiornamento in materia di sicurezza chimica, nonché in possesso di qualifica di UPG in corso di validità;

## DECRETA

### Art. 1

E' rinnovata la nomina quale "Ispettore per la Sicurezza Chimica", già "Ispettore REACH", al sotto elencato personale provvisto di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) e di specifica formazione in materia di REACH/CLP/Biocidi/Cosmetici:

|          |                    |                                           |
|----------|--------------------|-------------------------------------------|
| ARDICA   | ANTONIA MARIA RITA | Tecnico di Laboratorio<br>ASP ENNA        |
| MESCHINI | LISA               | Tecnico di Laboratorio<br>ASP ENNA        |
| DENARO   | DARIO              | Tecnico della Prevenzione<br>ASP SIRACUSA |

### Art. 2

Ai fini dell'identificazione, ciascun Ispettore sarà fornito a cura dell'ASP di appartenenza di tessera di riconoscimento che ne attesti la nomina. La durata dell'incarico è triennale, fermo restando le riconferme allo scadere del triennio, al verificarsi del mantenimento dei requisiti.

### Art. 3

Il personale di cui all'art. 1, fatte salve le specifiche competenze territoriali di polizia giudiziaria, opera su tutto il territorio regionale secondo i criteri di cui al punto 7 Allegato A del D.A. n. 1374 del 22 luglio 2011, nonché in conformità alla normativa Nazionale e Regionale vigente e alle eventuali successive disposizioni legislative e regolamentari, con efficacia fino al rinnovo o alla decadenza del titolo di ispettore.

### Art. 4

I Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. con le loro articolazioni dovranno garantire supporto tecnico-operativo per l'espletamento degli atti formali ed amministrativi sul territorio di competenza.

### Art. 5

Gli oneri finanziari relativi alle missioni degli "Ispettori per la Sicurezza Chimica" saranno a carico delle AA.SS.PP. di appartenenza.

### Art.6

Si dispone la notifica del presente atto all'Autorità Competente Nazionale (ACN) presso il Ministero della Salute, ai Direttori Generali e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. che avranno cura di notificarlo ai soggetti interessati.

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e al sito web del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico per la pubblicazione.

Palermo, 15.10.2025

\*F.to

Il Dirigente Generale  
(Dott. Giacomo Scalzo)

\*F.to

Il Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Lucia Li Sacchi)

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39//1993